

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Giugno 2012)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Biocarburanti, certificazione</i>
Riferimento	GU N. 141 del 19-06-2012
Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 11 giugno 2012
Titolo	Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi.
Contenuti	<p>Le modifiche più significative riguardano l'art. 2, per quanto concerne la definizione di operatore economico, e l'art. 13, i cui commi 1 e 7 vengono integralmente sostituiti.</p> <ul style="list-style-type: none">- Viene ampliata la definizione di operatore economico previsto dal d.lgs n.66 del 21 marzo 2005, includendo:<ul style="list-style-type: none">a) Ogni persona fisica o giuridica stabilita nel territorio comunitario o in un paese terzo che mette a disposizione di terzi biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato UE;b) Ogni persona fisica o giuridica stabilita nel territorio comunitario che mette a disposizione di terzi materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele per la produzione di biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario;c) Non è operatore economico il produttore rifiuti che conferisce gli stessi nei consorzi obbligatori di raccolta di oli e grassi animali e vegetali- Gli operatori economici di cui sopra devono ottenere da un organismo di certificazione accreditato per il sistema nazionale di certificazione un attestato di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 rilasciato in esito a controllo retrospettivo che coinvolga anche gli operatori precedenti della filiera. L'organismo di certificazione deve rilasciare tale attestato e darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro i termini già previsti dal DL 23/1/12
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Emissioni autoveicolari, CO₂, carburante</i>
Riferimento	GU n. 143 del 21-06-2012
Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICATO
Titolo	Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO ₂ , ai sensi dell'art.4, D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

	attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO ₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove
Contenuti	<p>In data 11 maggio 2012, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e trasporti, è stata approvata la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO₂, ai sensi dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.</p> <p>Di seguito vengono citati i contenuti della guida (tratto dal sito web del Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono stati pubblicati il decreto e la guida).</p> <p>Oltre all'indicazione dei consumi nei vari cicli - urbano, extraurbano e misto - e delle emissioni di tutti i modelli di automobile in vendita al 29 febbraio 2012, la guida contiene una graduatoria dei modelli che emettono meno anidride carbonica, divisi per alimentazione a benzina (anche ibrida) o a gasolio. Una menzione speciale è riservata ad alcuni modelli che ottengono gli stessi risultati mediante alimentazione "bifuel" (con utilizzo di GPL o metano). Sono anche presenti alcuni modelli di auto a trazione completamente elettrica (o con motore ausiliario a benzina), che vengono evidenziati in un elenco a parte. Si passa poi a un vademecum per gli automobilisti su come attuare una guida ecocompatibile, con suggerimenti validi anche dal punto di vista della sicurezza stradale e del risparmio. I consigli sono utili anche per limitare l'inquinamento da gas di scarico, problema collegato a quello delle emissioni di anidride carbonica (un'automobile più efficiente produce minori emissioni di entrambi i tipi, come del resto previsto dalle normative europee delle serie "Euro 5" ed "Euro 6"). Minori consumi, inoltre, permettono anche di ridurre le importazioni di petrolio, con effetti benefici sulla bilancia commerciale.</p>
Link	http://www.sviluppoeconomico.gov.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

ENERGIA

Parole chiave	<i>Prodotti petroliferi, riserve</i>
Riferimento	GU n. 146 del 25-6-2012
Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 5 giugno 2012
Titolo	Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2012
Contenuti	<p>Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 (che attuava la direttiva 98/93/CE che imponeva obbligo agli Stati membri dell'Unione Europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi) da costituire e mantenere stoccate per l'Italia sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2013 ammontano a 11.396.083 tonnellate complessive, di cui 9.749.014 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle esportazioni effettuate nel corso dell'anno 2011 e 1.647.069 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva necessaria a conseguire i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell'energia.</p> <p>La quota da attribuire alle sole raffinerie detraibile (art. 3 D.Lgs. 31 gennaio 2001, n. 22) dall'ammontare della scorta e' pari a 781.680 tonnellate e la suddivisione tra le varie categorie è indicata al comma 2.</p> <p>Le scorte di cui all'art. 1 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2012. Entro tale data i singoli operatori devono confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione (art.4)</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

COMBUSTIBILI

Parole chiave	<i>Gas, contatori, verifiche metrologiche</i>
Riferimento	GU n. 132 del 8-6-2012
Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 16 aprile 2012, n. 75
Titolo	Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)
Contenuti	Il regolamento si applica ai controlli successivi alla messa in servizio relativi ai contatori del gas e dispositivi di conversione del volume definiti all'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

In particolare vengono definiti:

- **Criteri per la verifica periodica** (art.4); le periodicità sono quelle previste all'allegato I, che decorrono dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.
- **Criteri per i controlli metrologici casuali** (art.5), eseguiti ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso

All'art. 9 vengono descritte le procedure da seguire nella verifica periodica dei contatori del gas di portata superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di conversione: esse sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti.

In questo articolo si precisa l'errore massimo e l'incertezza massima dai quali possono essere affetti gli strumenti utilizzati per il controllo metrologico dei contatori sottoposti a verifica. In particolare:

- gli strumenti utilizzati nella verifica periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue
- l'incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento sottoposto a verifica.
- gli strumenti campione utilizzati dall'organismo per eseguire la verifica periodica sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare.
- gli strumenti utilizzati per la misurazione delle grandezze pressione e temperatura sono sottoposti alla certificazione annualmente mentre quelli per la misurazione della grandezza umidità ogni 2 anni.

Nel caso in cui la verifica del contatore del gas in servizio e' effettuata con un contatore di controllo (master meter) questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato e in particolare l'incertezza estesa di taratura del contatore di controllo non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento in servizio.

Anche il contatore di controllo deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per la grandezza ed il campo di misura che il contatore e' destinato a misurare.

L'organismo che ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) a Unioncamere sottopone i propri contatori di controllo alla suddetta certificazione con cadenza annuale.

In alternativa al contatore di controllo (master meter) possono essere utilizzati anche sistemi di misura equivalenti se rispettano i requisiti richiesti.

In caso di esito negativo della verifica l'operatore appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1, ove e' riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno è rimosso all'atto della nuova richiesta di verifica periodica o della verifica stessa.

All'art. 14 vengono invece indicati i presupposti e i requisiti necessari per gli organismi accreditati per le verifiche; questi devono presentare apposita Scia a Unioncamere, la quale poi provvede a redigere un elenco di tali organismi che è reso pubblico e consultabile anche per via informatica e telematica (art.10).

Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2012

Link	www.gazzettaufficiale.it
Parole chiave	<i>Biocarburanti, gas naturale</i>
Riferimento	GU n. 147 del 26-6-2012, (Suppl. Ord. n. 129)
Estremi	D.L. n. 83 del 22 giugno 2012
Titolo	Misure urgenti per la crescita del Paese
Contenuti	<p>Art.34: modifiche al DL 3 marzo 2011 di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare sul tema dei trasporti sono state eseguite modifiche sulle disposizioni in materia di biocarburanti. L'orientamento è di sostenere con maggior forza i biocarburanti comunitari privilegiandoli rispetto a quelli prodotti al di fuori dell'UE sia dal punto di vista degli incentivi che da quello autorizzativi.</p> <p>Art.35: disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi. Le attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono obbligate alla procedura di valutazione di impatto ambientale per poter ottenere autorizzazione.</p> <p>Art.36: semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non UE sarà soggetta ad autorizzazione. I criteri per ottenere l'autorizzazione saranno oggetto di un decreto che dovrà uscire entro 3 mesi e che emanerà il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente.</p> <p>Art.37: disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico.</p> <p>Art.38: semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale. Tra gli altri il comma 3 prevede l'uscita di un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che determini i limiti per l'attribuzione della capacità di stoccaggio non destinata ad uso civile per garantire il funzionamento del sistema del gas naturale in completa sicurezza rispetto all'articolo 1 del decreto legislativo 93/2012.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it